

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
PER IL CASO DI MORTE A VITA INTERA A PREMIO UNICO
E PREMI INTEGRATIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE
(TARIFFA N. 829)

Patrimonio Garantito di BIM Vita

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Scheda Sintetica;
- la Nota Informativa;
- le Condizioni Contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata "BIM VITA";
- il Glossario;
- il modulo di Scheda Contrattuale,

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Scheda Contrattuale.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

BIM VITA S.p.A.



SOMMARIO

FASCICOLO INFORMATIVO

Scheda Sintetica

Nota Informativa

Condizioni Contrattuali, comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata "BIM VITA"

Glossario

Modulo di Scheda Contrattuale

Informativa Privacy

SCHEDA SINTETICA

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti sul contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

BIM VITA S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con Società), società per azioni di diritto italiano, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 046.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Società è pari a 13.493.751 euro, con capitale sociale pari a 11.500.000 euro e totale delle riserve patrimoniali pari a 1.993.751 euro. L'indice di solvibilità (da intendersi quale rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami vita è pari a 156,9%.

1.c) Denominazione del contratto

Patrimonio Garantito di BIM Vita - (tariffa 829).

1.d) Tipologia del contratto

Contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte a vita intera, a premio unico e premi integrativi con rivalutazione annuale del capitale.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.

1.e) Durata

La durata del contratto è il periodo di tempo che inizia con la decorrenza del contratto (di seguito decorrenza) e termina con il decesso dell'Assicurato.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale, nel corso della durata contrattuale a condizione che sia **trascorso almeno un anno dalla decorrenza e che l'Assicurato sia in vita.**

1.f) Pagamento dei premi

A fronte delle prestazioni assicurate, il contratto richiede il versamento alla Società di un premio unico e anticipato, non frazionabile, il cui importo, stabilito alla sottoscrizione del contratto, **non può risultare inferiore a 100.000,00 euro.**

Il premio unico viene maggiorato delle spese di emissione indicate nella Sezione C), punto 5.1.1, Tabella A della Nota Informativa; l'importo così determinato costituisce il premio unico versato, riportato sulla Scheda Contrattuale.

E' inoltre possibile effettuare, in qualsiasi momento della durata contrattuale, **previo accordo della Società e con la determinazione delle relative condizioni**, il versamento di premi integrativi, anch'essi da corrispondere in unica soluzione, d'importo comunque **non inferiore a 20.000,00 euro ciascuno**.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Il contratto intende soddisfare principalmente le esigenze di investimento di medio-lungo periodo, con un profilo di rischio contenuto e di copertura assicurativa a tutela delle persone care.

Una parte del premio unico versato viene trattenuta dalla Società a fronte dei costi del contratto indicati nella Sezione C), punto 5.1.1, Tabella A della Nota Informativa, e pertanto non concorre alla formazione del capitale assicurato. Quest'ultimo è quindi costituito dal premio unico versato, al netto dei predetti costi, nonché da ciascun premio integrativo corrisposto.

Per effetto del meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti da una gestione separata di attivi denominata Gestione Interna Separata "BIM VITA" (di seguito Gestione Separata), descritto al punto 4 della Nota Informativa, il capitale assicurato viene maggiorato degli interessi riconosciuti grazie a detto meccanismo, tenuto conto della riduzione subita per effetto dei riscatti parziali di cui all'Art. 8 *Riscatto* delle Condizioni Contrattuali. Il capitale assicurato così maggiorato costituisce il capitale assicurato rivalutato.

Gli effetti di tale meccanismo sono evidenziati nel Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella Sezione E) della Nota Informativa.

La Società è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente medesimo è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto Patrimonio Garantito di BIM Vita prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

3.a) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento esso si verifichi, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale assicurato, maggiorato degli interessi riconosciuti, per effetto della rivalutazione, sino alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso.

La maggiorazione degli interessi riconosciuti per effetto del meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti dalla Gestione Separata, descritto al punto 4 della Nota Informativa, avviene grazie all'applicazione della misura annua di rivalutazione - di cui alla lettera c., Art. 7 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni* delle Condizioni Contrattuali - che non può risultare negativa.

3.b) Garanzia di minimo

Indipendentemente dai rendimenti conseguiti dalla Gestione Separata, è previsto il riconoscimento di una garanzia di minimo secondo quanto di seguito precisato:

3.b.1. esclusivamente alla data di rivalutazione coincidente con il decimo anniversario della data di decorrenza (di seguito anniversario)– oppure con la data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato, se tale data precede il suddetto anniversario – la Società garantisce che l'ammontare del capitale assicurato rivalutato a tale data non sarà inferiore a quello che si sarebbe ottenuto adottando una misura annua di rivalutazione fissa pari all'1,75% in luogo della misura annua di rivalutazione di cui alla lettera c., Art. 7 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni* delle Condizioni Contrattuali;

3.b.2. esclusivamente alla data di rivalutazione coincidente con il ventesimo anniversario – oppure con la data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato, se tale data è successiva al decimo anniversario e precede il ventesimo anniversario – la Società garantisce che l'ammontare del capitale assicurato rivalutato a tale data non sarà inferiore a quello che si sarebbe ottenuto adottando, per le rivalutazioni successive al decimo anniversario, una misura annua di rivalutazione fissa pari all'1,00% in luogo della misura annua di rivalutazione di cui alla lettera c., Art. 7 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni* delle Condizioni Contrattuali.

Le maggiorazioni del capitale assicurato per effetto dell'applicazione della misura annua di rivalutazione di cui alla lettera c., Art. 7 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni* delle Condizioni Contrattuali si consolidano annualmente; fermo che, per effetto della Garanzia di minimo di cui al precedente punto 3.b), le maggiorazioni del capitale assicurato, rivalutato secondo quanto precisato ai precedenti punti 3.b.1 e 3.b.2 esclusivamente alla scadenza del decimo e ventesimo anniversario, risultano consolidate a detti rispettivi anniversari. Per effetto del consolidamento, le su indicate maggiorazioni del capitale assicurato risultano definitivamente acquisite sul contratto.

In relazione a quanto precisato ai precedenti punti 3.b.1. e 3.b.2., si evidenzia che in caso di riscatto totale la Garanzia di minimo opera limitatamente al consolidamento del valore raggiunto dal capitale assicurato rispettivamente al decimo ed al ventesimo anniversario.

Si precisa che **in caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore alle somme complessivamente versate.**

3.c) Opzioni contrattuali

Con effetto da un anniversario, il Contraente può chiedere, rinunciando alle prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato, la conversione del capitale assicurato maggiorato degli interessi riconosciuti per effetto della rivalutazione fino alla data di richiesta di conversione, che coincide con il valore di riscatto totale a tale data, in una delle seguenti forme di rendita:

- a) una rendita annua da corrispondere all'Assicurato finché in vita;
- b) una rendita annua certa nei primi 5 o 10 anni, da corrispondere all'Assicurato finché in vita, ovvero ai Beneficiari designati – fino al 5° o, rispettivamente, al 10° anniversario della data di conversione del capitale in rendita – se si verifica il decesso dell'Assicurato prima di tale anniversario;
- c) una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere all'Assicurato designato, finché i due Assicurati sono entrambi in vita, e successivamente – in misura totale o parziale – all'Assicurato superstite finché in vita.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B). In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'Art. 1 *Prestazioni assicurate* e dall'Art. 7 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni* delle Condizioni Contrattuali.

4. COSTI

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione C).**

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" (CPMA) che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Gestione Interna Separata "BIM VITA"

Ipotesi adottate:

- Premio unico: € 100.000,00;
- Premio unico versato: € 100.250,00
- Sesso ed età dell'Assicurato: i valori del CPMA non risultano funzione del sesso e dell'età dell'Assicurato;
- Tasso medio di rendimento (realizzato) degli attivi (investimenti) che compongono la Gestione Separata: 4,00% annuo

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" (CPMA)

Durata dell'operazione assicurativa	CPMA
5	1,35%
10	1,33%
15	1,32%
20	1,31%
25	1,31%

Il CPMA in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del quinto anno.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto ai Contraenti. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata(*)	Tasso di rendimento minimo riconosciuto ai Contraenti (**)	Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2007	4,49%	3,19%	4,41%	1,71%
2008	4,02%	2,72%	4,46%	3,23%
2009	3,89%	2,59%	3,54%	0,75%
2010	3,74%	2,44%	3,35%	1,55%
2011	3,52%	2,22%	4,89%	2,73%

(*) Tasso medio di rendimento della Gestione Separata relativo al periodo di osservazione 1° Ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 Settembre, periodo sottoposto a certificazione a seguito di revisione contabile.

(**) Rendimento determinato tenendo conto delle commissioni prelevate dal tasso di rendimento medio annuo della Gestione Separata e della misura annua minima di rivalutazione garantita, in conformità a quanto contrattualmente previsto.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D) della Nota Informativa.

Bim Vita S.p.A è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

BIM VITA S.p.A.
Il rappresentante legale
L' Amministratore Delegato
(Dott. Stefano Piantelli)



Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella Scheda Sintetica: 31/01/2013

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA ASSICURATRICE

1 Informazioni generali

BIM VITA S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con Società), società per azioni di diritto italiano, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 046.

Ha Sede legale e Direzione Generale in Italia, 10121 Torino – via Gramsci, 7; tel. (+39) 011 08281. Sito Internet: www.bimvita.it. Email: bimvita@bimvita.it.

È stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e delle operazioni di capitalizzazione (Rami I, V e VI) con decreto ministeriale N° 19.573 del 14 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1993) e all'esercizio del ramo III con provvedimento Isvap n. 1359 del 30 novembre 1999; è iscritta con il n. 1.00109 all'Albo delle Imprese di Assicurazione.

B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2 Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata del contratto è a vita intera (dalla decorrenza del contratto – di seguito decorrenza - al decesso dell'Assicurato)

Di seguito la descrizione delle prestazioni assicurative previste e delle garanzie offerte.

Patrimonio Garantito di BIM Vita prevede che il capitale assicurato sia collegato ad una gestione separata di attivi denominata Gestione Interna Separata "BIM VITA" (di seguito Gestione Separata) in base al cui rendimento si rivaluta.

Per effetto del meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti dalla Gestione Separata, descritto al successivo punto 4, il capitale assicurato viene maggiorato degli interessi riconosciuti grazie a detto meccanismo, tenuto conto della riduzione subita per effetto dei riscatti parziali di cui all'Art. 8 *Riscatto* delle Condizioni Contrattuali. Il capitale assicurato così maggiorato costituisce il capitale assicurato rivalutato.

2.1 Prestazione in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi momento esso si verifichi, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale assicurato, ottenuto rivalutando il capitale assicurato ad ogni anniversario della decorrenza (di seguito anniversario), nonché alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso. Alle ore 24 della data di rivalutazione considerata, il

capitale assicurato viene maggiorato degli interessi per rivalutazione maturati nel periodo trascorso dal precedente anniversario o dalla decorrenza nel caso della prima rivalutazione. Conseguentemente il capitale liquidabile è il risultato della capitalizzazione, nei termini sopra indicati, del capitale assicurato, dato dalle somme versate dal Contraente, al netto dei costi indicati nella Sezione C), punto 5.1.1, Tabella A e dei capitali riscattati a seguito di riscatto parziale di cui all'Art. 8 *Riscatto* delle Condizioni Contrattuali.

Il rischio di morte dell'Assicurato è coperto per qualunque causa, senza limiti territoriali e senza tener conto di eventuali cambiamenti di professione.

Per le informazioni di dettaglio sulle prestazioni in caso di morte dell'Assicurato si invia all'Art. 1 *Prestazioni assicurate* delle Condizioni Contrattuali.

La maggiorazione degli interessi riconosciuti per effetto del meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti dalla Gestione Separata, descritto al successivo punto 4, avviene grazie all'applicazione della misura annua di rivalutazione - di cui alla lettera c., Art. 7 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni* delle Condizioni Contrattuali - che non può risultare negativa.

2.2 Garanzia di minimo

Indipendentemente dai rendimenti conseguiti dalla Gestione Separata, è previsto il riconoscimento di una garanzia di minimo secondo quanto di seguito precisato:

2.2.1. esclusivamente alla data di rivalutazione coincidente con il decimo anniversario – oppure con la data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato, se tale data precede il suddetto anniversario – la Società garantisce che l'ammontare del capitale assicurato rivalutato a tale data non sarà inferiore a quello che si sarebbe ottenuto adottando una misura annua di rivalutazione fissa pari all'1,75% in luogo della misura annua di rivalutazione di cui alla lettera c., Art. 7 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni* delle Condizioni Contrattuali;

2.2.2. esclusivamente alla data di rivalutazione coincidente con il ventesimo anniversario – oppure con la data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato, se tale data è successiva al decimo anniversario e precede il ventesimo anniversario – la Società garantisce che l'ammontare del capitale assicurato rivalutato a tale data non sarà inferiore a quello che si sarebbe ottenuto adottando, per le rivalutazioni successive al decimo anniversario, una misura annua di rivalutazione fissa pari all'1,00% in luogo della misura annua di rivalutazione di cui alla lettera c., Art. 7 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni* delle Condizioni Contrattuali.

Le maggiorazioni del capitale assicurato per effetto dell'applicazione della misura annua di rivalutazione di cui alla lettera c., Art. 7 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni* delle Condizioni Contrattuali si consolidano annualmente; fermo che, per effetto della Garanzia di minimo di cui al precedente punto 2.2, le maggiorazioni del capitale assicurato, rivalutato secondo quanto precisato ai precedenti punti 2.2.1 e 2.2.2 esclusivamente alla scadenza del decimo e ventesimo anniversario, risultano consolidate a detti rispettivi anniversari.

Per effetto del consolidamento, le su indicate maggiorazioni del capitale assicurato risultano definitivamente acquisite sul contratto.

In relazione a quanto precisato ai precedenti punti 2.2.1. e 2.2.2., si evidenzia che in caso di riscatto totale la Garanzia di minimo opera limitatamente al consolidamento del valore raggiunto dal capitale assicurato rispettivamente al decimo ed al ventesimo anniversario.

Per le informazioni di dettaglio si rinvia all'Art. 7 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni* delle Condizioni Contrattuali.

2.3 Opzioni contrattuali

Con effetto da un anniversario della data di decorrenza, il Contraente può chiedere, rinunciando alle prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato, la conversione del capitale assicurato maggiorato degli interessi riconosciuti per effetto della rivalutazione fino alla data di richiesta di conversione, che coincide con il valore di riscatto totale a tale data, in una delle seguenti forme di rendita:

- a) una rendita annua da corrispondere all'Assicurato finché in vita;
- b) una rendita annua certa nei primi 5 o 10 anni, da corrispondere all'Assicurato finché in vita, ovvero ai Beneficiari designati – fino al 5° o, rispettivamente, al 10° anniversario della data di conversione del capitale in rendita – se si verifica il decesso dell'Assicurato prima di tale anniversario;
- c) una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere all'Assicurato designato, finché i due Assicurati sono entrambi in vita, e successivamente – in misura totale o parziale – all'Assicurato superstite finché in vita.

Per i dettagli circa le modalità di richiesta di conversione, nonché le modalità e le condizioni di erogazione si rinvia all'Art. 10 *Opzioni* delle Condizioni Contrattuali.

3 Premi

A fronte delle prestazioni assicurate è dovuto dal Contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile, il cui importo, stabilito alla sottoscrizione del contratto, **non può risultare inferiore a 100.000,00 euro**. Il premio unico viene maggiorato delle spese di emissione indicate nella Sezione C), punto 5.1.1, Tabella A; l'importo così determinato costituisce il premio unico versato, riportato sulla Scheda Contrattuale.

E' inoltre possibile effettuare, in qualsiasi momento della durata contrattuale, **previo accordo della Società e con la determinazione delle relative condizioni**, il versamento di premi integrativi, anch'essi da corrispondere in unica soluzione, d'importo comunque **non inferiore a 20.000,00 euro ciascuno**.

Si precisa che, in caso di importi di premio particolarmente elevati (anche per effetto del cumulo con altri contratti collegati alla stessa Gestione Separata e riconducibili al medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi), la stipula del contratto - così come il versamento di premi integrativi, sempre soggetto al previo accordo della Società - potrà essere subordinata alla sottoscrizione da parte del Contraente di specifiche disposizioni volte a salvaguardare un periodo di permanenza minimo e a fissare le condizioni per l'uscita.

L'importo del capitale assicurato relativo a ciascun premio corrisposto è determinato in base all'ammontare di quest'ultimo e si ottiene sottraendo dal medesimo premio i costi su di esso

gravanti (esplicitati alla Sezione C), punto 5.1.1). Ai fini di tale determinazione non assumono invece rilevanza la durata contrattuale nonché l'anagrafica (età e sesso), le abitudini di vita, le attività professionali e sportive e la situazione sanitaria dell'Assicurato.

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante bonifico a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

In caso di estinzione del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto presso uno dei Soggetti distributori, il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto.

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

4 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il contratto descritto è collegato alla specifica gestione patrimoniale, denominata Gestione Interna Separata "BIM VITA" (già in precedenza definita come Gestione Separata), separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni Contrattuali a cui si rinvia per ogni dettaglio.

All'inizio di ogni mese la Società, con riferimento al periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, determina il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del suddetto periodo, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata nel medesimo periodo. Il tasso medio di rendimento così ottenuto costituisce la base di calcolo per la misura annua di rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al periodo costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata viene determinato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata (criterio di contabilizzazione a "valore storico"). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se, a seguito della vendita o della scadenza delle relative attività finanziarie, determinano un utile o una perdita di realizzo. Detta modalità di contabilizzazione consente una maggiore stabilità del rendimento nel tempo, con conseguente contenimento del rischio finanziario.

L'assegnazione della partecipazione agli utili della Gestione Separata al contratto avviene sotto forma di rivalutazione annuale del capitale assicurato ad essa collegato, attribuendo al contratto medesimo il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, diminuito della commissione annua precisata al successivo punto 5.2.

Il rendimento attribuito, così determinato, coincide con la misura annua di rivalutazione del capitale assicurato che non potrà risultare negativa né comunque inferiore alla misura che consente il riconoscimento della garanzia di minimo di cui al precedente punto 2.2.

Il capitale assicurato viene rivalutato ad ogni anniversario, nonché alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato oppure, eventualmente, della richiesta di riscatto totale.

Le maggiorazioni del capitale assicurato si consolidano periodicamente secondo quanto precisato al precedente punto 2, risultando così definitivamente acquisite sul contratto.

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla lettura integrale del Regolamento della Gestione Separata nonché dell'Art. 7 *Modalità di rivalutazione delle prestazioni* delle Condizioni Contrattuali.

Si rinvia alla Sezione E) contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto. Inoltre, la Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui il Contraente medesimo è informato della conclusione del contratto, un Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

5 Costi

Le tabelle che seguono illustrano i costi che gravano direttamente o indirettamente sul Contraente, nonché la quota parte degli stessi retrocessa ai Soggetti distributori (dati stimati sulla base di quanto stabilito dagli accordi di distribuzione).

5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1 Costi gravanti sul premio

Tipologia di costo	Importo	Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori
Spesa di emissione in cifra fissa dovuta in aggiunta al solo premio unico (*)	250,00 euro	0,00%

Tabella A

(*) Spese destinate a copertura degli oneri effettivamente sostenuti per l'emissione del contratto

5.1.2 Costi per riscatto

Non sono previsti costi in caso di esercizio del diritto di riscatto (totale o parziale).

5.2 Costi applicati in funzione della modalità di partecipazione agli utili

Sul Contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata.

Tipologia di costo	Importo	Quota parte retrocessa ai Soggetti distributori
Commissione annua espressa in punti percentuali	1,30	50,00%

Tabella B

6 Regime fiscale

Sulla base della legislazione in vigore alla data di edizione del presente Fascicolo Informativo.

6.1 Regime fiscale dei premi

I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

6.2 Regime fiscale delle somme corrisposte

a) Somme corrisposte dalla Società a seguito di decesso dell'Assicurato

Le somme corrisposte dalla Società, in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni.

b) Somme diverse da quelle corrisposte dalla Società a seguito di decesso dell'Assicurato

Le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito ed i premi pagati (eventualmente riproporzionati a seguito di riscatti parziali), costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. La base imponibile è ridotta al 62,5% per i proventi derivanti dall'investimento in titoli pubblici ed equiparati.

La stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito dei premi pagati (eventualmente riproporzionati a seguito di riscatti parziali), al momento della sua eventuale conversione in rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione.

Le rate di rendita, limitatamente all'importo ottenuto come differenza fra la rata di rendita erogata e la corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari relativi al periodo successivo alla data in cui sorge il diritto alla corresponsione della rendita, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. La base imponibile è ridotta al 62,5% per i proventi derivanti dall'investimento in titoli pubblici ed equiparati.

L'imposta sostitutiva è applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.

In ogni caso le somme percepite nell'esercizio di attività commerciali non sono soggette ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito di impresa.

D) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

7 Modalità di perfezionamento (conclusione) del contratto

Per le modalità di perfezionamento (conclusione) del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all'Art. 3 *Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto* delle Condizioni Contrattuali.

8 Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Per le modalità di risoluzione del contratto si rinvia all'Art. 3 *Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto* delle Condizioni Contrattuali, precisando che, non essendo previsto per il contratto ivi descritto un piano di versamenti programmato, non può prefigurarsi una sospensione del pagamento premi con conseguente risoluzione contrattuale; il mancato versamento di premi integrativi non è infatti causa risolutiva del contratto.

9 Riscatto e riduzione

Nel corso della durata contrattuale, il contratto riconosce un valore di riscatto totale o parziale, **purché sia trascorso un anno dalla decorrenza e l'Assicurato sia in vita.**

Per le modalità di esercizio del diritto di riscatto totale o parziale, nonché di determinazione del relativo valore si rinvia all'Art. 8 *Riscatto* delle Condizioni Contrattuali. **Si richiama l'attenzione sul fatto che la somma liquidabile a seguito di riscatto totale potrebbe anche risultare inferiore alle somme complessivamente versate dal Contraente.**

Per le informazioni relative al valore di riscatto, il Contraente potrà rivolgersi alla Direzione Generale della Società:

- scrivendo all'indirizzo: Via Gramsci 7, 10121 - Torino (TO) - Italia
- telefonicamente al numero +39 011 08281
- via telefax al numero +39 011 6658839
- via posta elettronica all'indirizzo: bimvita@bimvita.it

Il Progetto esemplificativo, riportato nella Sezione E), illustra l'evoluzione dei valori di riscatto totale in ciascuno degli anni indicati in base alle ipotesi specificate. Si precisa che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto esemplificativo personalizzato.

Il contratto non prevede valori di riduzione.

10 Revoca della proposta

Il contratto non prevede l'adozione della proposta in quanto viene concluso mediante la sottoscrizione della Scheda Contrattuale.

11 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, **tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale di Bim Vita S.p.a., via Gramsci 7, 10121 – Torino (TO) – Italia.**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, **previa consegna dell'originale della Scheda Contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali**, rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte. **La Società ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di cui al punto 5.1.1. della Sezione C.**

12 Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

I pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, **purché a tale data - definita in relazione all'evento che causa il pagamento - sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria**, finalizzata a verificare l'esistenza dell'obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.

Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

Per la sopra citata documentazione che il Contraente o il Beneficiario o gli aventi diritto sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società si rinvia all'Allegato A richiamato dall'Art. 13 *Pagamenti della Società* delle Condizioni Contrattuali.

Si ricorda che i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione sulla vita - ad eccezione del diritto al pagamento delle rate di premio - si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Pertanto, il decorso del termine di dieci anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l'estinzione dei diritti derivanti dal Contratto di assicurazione sulla vita; si precisa che gli importi dovuti dalla Società in base al contratto di cui al presente Fascicolo Informativo - e non reclamati dagli aventi diritto entro il suddetto termine di dieci anni - sono devoluti per legge al Fondo istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni.

13 Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Di seguito vengono richiamati alcuni aspetti normativi di particolare rilievo.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall'assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un Contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

14 Lingua

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

15 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alla Controllante:

Società: Fondiaria-Sai S.p.A.

Funzione: Relazioni industriali e servizio clienti - servizio clienti

Indirizzo: Corso Galileo Galilei, 12 - 10126 Torino (To) - Italia

Fax: (+39) 011-6533745

Email: servizio.reclami@fondiaria-sai.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, telefono (+39) 06-421331, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'IVASS oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito *internet*: http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

16 **Informativa in corso di contratto**

La Società è tenuta a trasmettere entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni Contrattuali per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.

La Società informerà il Contraente delle eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni contenute nel presente Fascicolo informativo, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto. Le variazioni derivanti da modifiche normative saranno tempestivamente comunicate per iscritto, di norma in occasione della prima comunicazione utile (generalmente l'estratto conto dell'anno in cui è intervenuta la variazione) da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla normativa vigente. Le variazioni non derivanti da innovazioni normative potranno essere comunicate, in alternativa, tramite pubblicazione sul sito Internet della Società.

17 **Conflitto di interessi**

La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti. In relazione a tali operazioni, possono determinarsi situazioni di potenziale conflitto con gli interessi degli stessi Contraenti derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo, come di seguito precisato.

Gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. La Società ha adottato idonee procedure anche in relazione ai rapporti di Gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al fine di salvaguardare l'interesse dei Contraenti. In ogni caso la Società, qualora il conflitto di interessi non sia evitabile, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

La Società può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. Tali introiti vengono comunque retrocessi ai Contraenti in modo da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile, indipendentemente dall'esistenza dei suddetti accordi. La quantificazione dei suddetti introiti risulta dal rendiconto annuale di gestione.

E) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto, al lordo degli oneri fiscali e nell'ipotesi di versamento del solo premio unico.

L'elaborazione viene effettuata esclusivamente in base alla seguente combinazione di premio e di anni di durata contrattuale interamente trascorsi dalla decorrenza, non risultando le prestazioni assicurative ed i valori di riscatto funzione del sesso ed dell'età dell'Assicurato:

- a) Premio unico versato: Euro 100.250,00
di cui :

b) Spesa di emissione: Euro 250,00
c) Premio unico: Euro 100.000,00

d) Anni di durata contrattuale interamente trascorsi sino al momento della risoluzione contrattuale ipotizzata per decesso dell'Assicurato o per riscatto totale: 10

Sulla base di quanto sopra indicato risulta:

e) Capitale assicurato relativo al premio unico: Euro 100.000,00
f) Caricamento applicato: Euro 0,00

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto totale di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

1 il tasso di rendimento **minimo garantito** contrattualmente, sotto forma della misura annua minima di rivalutazione garantita contrattualmente, pari a:

1.1) esclusivamente in caso di decesso:

- 1,75% per tutte le rivalutazioni dei primi 10 anni dalla decorrenza del contratto;
- 1,00% per tutte le rivalutazioni dei successivi 10 anni, previo consolidamento della rivalutazione di cui al punto precedente;
- 0,00% per tutte le rivalutazioni successive a quelle dei primi 20 anni dalla decorrenza del contratto, previo consolidamento delle rivalutazioni di cui ai punti precedenti;

1.2) in caso di riscatto:

- 1,75% riconosciuto esclusivamente alla scadenza del decimo anniversario;
- 1,00% riconosciuto esclusivamente alla scadenza del ventesimo anniversario, previo consolidamento della rivalutazione di cui al punto precedente;
- 0,00% per tutte le rivalutazioni successive a quelle dei primi 20 anni dalla decorrenza del contratto, previo consolidamento delle rivalutazioni di cui ai punti precedenti

2 **un'ipotesi** di rendimento annuo, costante stabilita dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto (data di edizione del presente Fascicolo Informativo), al 4,00%. Sulla base di tale ipotesi e tenuto conto dei costi prelevati sul rendimento della Gestione Separata di cui alla Sezione C), punto 5.2, la misura annua di rivalutazione da adottare viene così calcolata:

- rendimento annuo da attribuire = 4,00% - 1,30% = 2,70%, maggiore della misura annua minima di rivalutazione garantita di cui al precedente punto 1; pertanto la misura annua di rivalutazione risulterà pari a 2,70%.

I valori sviluppati in base al **tasso di rendimento minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che **la Società è tenuta a corrispondere**, laddove il premio unico dovuto sia stato puntualmente pagato, in base alle Condizioni Contrattuali e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti (attivi) che compongono la Gestione Separata a cui il contratto è collegato potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

E.1 SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN BASE AL TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Parametri di calcolo:

- Tasso di rendimento minimo garantito (misura annua minima di rivalutazione garantita) in caso di decesso:

per i primi 10 anni 1,75%
per i successivi 10 anni 1,00%
dopo i primi 20 anni 0,00%

(importi in Euro)

Anno	Premio unico versato	Capitale assicurato (fine anno)	Valore di riscatto (fine anno) (**)
1	100.250,00	101.750,00	100.000,00
2		103.530,63	100.000,00
3		105.342,42	100.000,00
4		107.185,91	100.000,00
5		109.061,66	100.000,00
6		110.970,24	100.000,00
7		112.912,22	100.000,00
8		114.888,18	100.000,00
9		116.898,72	100.000,00
10		118.944,45	118.944,45

(**) Per il minimo garantito in caso di riscatto, si rimanda a quanto indicato nel precedente punto 1.2)

L'operazione di riscatto totale comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio unico versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito (misura annua minima di rivalutazione garantita), dopo 10 anni di durata contrattuale interamente trascorsi.

E.2 SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN BASE ALL'IPOTESI DI RENDIMENTO STABILITA DALL'IVASS

Parametri di calcolo:

- Tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata: 4,00%
- Commissione annua: 1,30%
- Tasso di rendimento annuo attribuito: 2,70%
- Misura annua di rivalutazione: 2,70%

(importi in Euro)

Anno	Premio unico versato	Capitale assicurato (fine anno)	Valore di riscatto (fine anno)
1	100.250,00	102.700,00	102.700,00
2		105.472,90	105.472,90
3		108.320,67	108.320,67
4		111.245,33	111.245,33
5		114.248,95	114.248,95
6		117.333,67	117.333,67
7		120.501,68	120.501,68
8		123.755,23	123.755,23
9		127.096,62	127.096,62
10		130.528,23	130.528,23

BIM VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

BIM VITA S.p.A.
Il rappresentante legale
L' Amministratore Delegato
(Dott. Stefano Piantelli)



Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella Nota Informativa: 31/01/2013

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO E PREMI INTEGRATIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE (TARIFFA N. 829)

I) OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 Prestazioni assicurate

Con il presente contratto la Società garantisce, in qualsiasi momento si verifichi il decesso dell'Assicurato, la corresponsione ai Beneficiari designati del capitale assicurato, rivalutato sino alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso in base alle modalità previste al successivo Art. 7.

La comunicazione del decesso dell'Assicurato **deve pervenire alla Società per iscritto, secondo le modalità previste al successivo Art. 5.**

Quale data di pervenimento alla Società dell'anzidetta comunicazione si intende:

- la data apposta sulla comunicazione scritta medesima, direttamente effettuata presso il competente Soggetto distributore,

ovvero,

- la data in cui è pervenuta alla Società la lettera raccomandata di cui al successivo Art. 5.

Il capitale assicurato si ottiene sommando al capitale assicurato relativo al premio unico versato il capitale assicurato relativo a ciascun premio integrativo eventualmente corrisposto, ferme le rivalutazioni di cui al successivo Art. 7.

Il capitale assicurato relativo al premio unico versato, di cui al successivo Art. 2, è riportato sulla Scheda Contrattuale ed è dato dal premio medesimo diminuito delle spese di emissione in cifra fissa indicate al successivo Art. 6, Tabella A.

Il capitale assicurato relativo a ciascun premio integrativo eventualmente corrisposto, di cui al successivo Art. 2, è dato dal premio medesimo.

Art. 2 Premio

A fronte delle prestazioni assicurate è dovuto dal Contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile. Il premio unico viene maggiorato delle spese di emissione indicate al successivo Art. 6, Tabella A; l'importo così determinato costituisce il premio unico versato, riportato sulla Scheda Contrattuale.

Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale, è possibile effettuare, **previo accordo della Società e con la determinazione delle relative condizioni**, il versamento di premi integrativi, anch'essi da corrispondere in unica soluzione, **d'importo comunque non inferiore a 20.000,00 euro ciascuno.**

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante bonifico a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e

la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

In caso di estinzione del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto presso uno dei Soggetti distributori, **il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto.**

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Art. 3 Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto

Il contratto è concluso nel giorno in cui la Scheda Contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto (di seguito definita decorrenza), a condizione che a tale data il contratto medesimo sia stato concluso e sia stato corrisposto il premio unico dovuto.

Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.

La durata del contratto è a vita intera, rappresentata cioè dal periodo di tempo che intercorre fra la decorrenza e la data di decesso dell'Assicurato.

La decorrenza è riportata nella Scheda Contrattuale che forma parte integrante del contratto medesimo.

Il contratto si risolve al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- recesso, secondo quanto previsto al successivo Art. 4 Diritto di recesso;
- riscatto totale, secondo quanto previsto al successivo Art. 8 Riscatto;
- decesso dell'Assicurato, con effetto dalla data di decesso.

Il contratto si risolve (con effetto dalla data di decesso) altresì:

- allorché, durante la corresponsione della rendita di cui alle lettere a) o c), del successivo Art. 10, avvenga il decesso rispettivamente dell'Assicurato o di entrambi gli Assicurati;
- oppure
- allorché, durante la corresponsione della rendita di cui alla lettera b), del successivo Art. 10, avvenga il decesso dell'Assicurato e siano trascorsi 5 o 10 anni, a seconda della forma di rendita prescelta, dall'inizio della corresponsione della rendita stessa.

Art. 4 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, **tramite comunicazione scritta, secondo le modalità previste al successivo Art. 5.**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, **previa consegna dell'originale della Scheda Contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali**, rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte. **La Società ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 250,00 euro.**

III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

Art. 5 Comunicazioni alla Società

Ogni comunicazione o richiesta correlata al pagamento delle prestazioni dovute dalla Società oppure a facoltà o diritti esercitabili in forza del presente contratto, **deve pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmata da parte degli aventi diritto e corredata della documentazione prevista al successivo Art. 13 - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società, via Gramsci, 7 - 10121 Torino (TO) - Italia.**

Art. 6 Spese

Il contratto prevede la seguente spesa gravante sul premio:

Tipologia di spesa	Importo
Spesa di emissione in cifra fissa dovuta in aggiunta al premio unico	250,00 euro

Tabella A

Art. 7 Modalità di rivalutazione delle prestazioni

A fronte degli impegni assunti con la speciale categoria di assicurazioni sulla vita di cui fa parte il presente contratto, la Società ha istituito la Gestione Interna Separata "BIM VITA" (di seguito Gestione Separata), disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Ai fini della rivalutazione delle prestazioni, la Società:

- determina all'inizio di ogni mese, in conformità a quanto previsto dall'anzidetto Regolamento, il **tasso medio di rendimento** della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di rivalutazione da applicare ai contratti con

data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al periodo costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento;

- b. determina il **rendimento annuo attribuito**, dato dalla differenza fra il tasso medio di rendimento della Gestione Separata e una commissione annua pari a 1,30 punti percentuali;
- c. determina la **misura annua di rivalutazione** in misura pari al rendimento annuo attribuito. La misura annua di rivalutazione non può essere negativa;
- d. procede alla **rivalutazione del capitale assicurato** secondo quanto di seguito precisato. Il capitale assicurato viene rivalutato ad ogni anniversario della decorrenza (di seguito anniversario), nonché alla data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato oppure, eventualmente, della richiesta di riscatto totale quali definite rispettivamente al precedente Art. 1 ed al successivo Art. 8. Alle ore 24 della data di rivalutazione considerata, il capitale assicurato viene maggiorato degli interessi maturati nel periodo trascorso dal precedente anniversario o dalla decorrenza nel caso della prima rivalutazione. Gli interessi maturati si determinano moltiplicando la misura annua di rivalutazione definita alla precedente lettera c., per il "capitale medio del periodo".

Per "capitale medio del periodo" si intende l'ammontare che si ottiene:

d.1) considerando il capitale assicurato all'inizio del periodo, quale risultante dalla precedente rivalutazione e, se il periodo è inferiore ad un anno, moltiplicato per la relativa frazione di anno,
d.2) aggiungendo i capitali assicurati relativi ai premi corrisposti nel periodo, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data del versamento,

d.3) e, in caso di riscatti parziali effettuati nel periodo, sottraendo gli importi di capitale riscattato di cui al successivo Art. 8, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto parziale, quale definita al medesimo successivo Art. 8.

Il capitale assicurato, così rivalutato, è quello da prendere in considerazione per il periodo successivo, ai sensi del precedente punto d.1), per la rivalutazione da effettuarsi al termine del periodo stesso, fatta eccezione per quanto previsto alle successive lettere e) ed f).

Resta inoltre inteso che:

- e. **esclusivamente alla data di rivalutazione coincidente con il decimo anniversario – oppure con la data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato, se tale data precede il suddetto anniversario** – la Società garantisce che l'ammontare del capitale assicurato rivalutato a tale data non sarà inferiore a quello che si sarebbe ottenuto adottando una misura annua di rivalutazione fissa pari all'1,75% in luogo della misura annua di rivalutazione di cui alla precedente lettera c;
- f. **esclusivamente alla data di rivalutazione coincidente con il ventesimo anniversario – oppure con la data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato, se tale data è successiva al decimo anniversario e precede il ventesimo anniversario** – la Società garantisce che l'ammontare del capitale assicurato rivalutato a tale data non sarà inferiore a quello che si sarebbe ottenuto adottando, per le rivalutazioni successive al decimo anniversario, una misura annua di rivalutazione fissa pari all'1,00% in luogo della misura annua di rivalutazione di cui alla precedente lettera c.

Art. 8 Riscatto

Nel corso della durata contrattuale, **purché sia trascorso un anno dalla decorrenza e l'Assicurato sia in vita**, il Contraente può richiedere la corresponsione totale o parziale del valore di riscatto. **La richiesta deve pervenire alla Società per iscritto, secondo le modalità previste al precedente Art. 5.**

Quale data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale o parziale (di seguito *data di riscatto*), si intende:

- la data apposta sulla richiesta scritta medesima, direttamente effettuata presso il competente Soggetto distributore,

ovvero,

- la data in cui è pervenuta alla Società la lettera raccomandata.

Il valore di riscatto totale è dato dal capitale assicurato rivalutato, secondo quanto previsto al precedente Art. 7, sino alla *data di riscatto*.

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della *data di riscatto*.

Il valore di ciascun riscatto parziale coincide con l'importo del capitale riscattato richiesto dal Contraente. Ciascun riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto ma la riduzione del capitale assicurato con effetto dalle ore 24 della *data di riscatto* di un importo pari all'anzidetto capitale riscattato.

Ciascun riscatto parziale può essere richiesto a condizione che l'importo del capitale riscattato sia almeno pari a 20.000,00 euro e che il capitale assicurato residuo che ne deriverebbe risulti non inferiore a 50.000,00 euro.

Art. 9 Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme dovute dalla Società.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla Scheda Contrattuale o da apposita appendice contrattuale ed essere firmati dalle parti interessate.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Art. 10 Opzioni

Il Contraente, con effetto da un anniversario della decorrenza del contratto, può chiedere, **rinunciando alla prestazione prevista in caso di morte e purché l'importo annuo della rendita erogabile sia almeno pari a 3.000,00 euro**, la conversione del capitale maturato di seguito definito in una delle seguenti forme di rendita:

- a. una rendita annua da corrispondere all'Assicurato finché in vita;
- b. una rendita annua certa nei primi 5 o 10 anni, da corrispondere all'Assicurato finché in vita, ovvero ai Beneficiari designati – fino al 5° o, rispettivamente, al 10° anniversario della data di conversione del capitale in rendita – se si verifica il decesso dell'Assicurato prima di tale anniversario;
- c. una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere all'Assicurato designato, finché i due Assicurati sono entrambi in vita, e successivamente – in misura totale o parziale – all'Assicurato superstite finché in vita.

La conversione avverrà alle condizioni e con le modalità applicate dalla Società all'epoca della richiesta di corresponsione e risultanti da apposita appendice contrattuale; il capitale maturato da utilizzare per la conversione coincide con il valore del capitale assicurato rivalutato che la stessa Società liquiderebbe in caso di riscatto totale ai sensi del precedente Art. 8, considerando la data di pervenimento alla Società della richiesta di conversione quale *data di riscatto*.

Durante l'erogazione della rendita il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi integrativi.

La richiesta di conversione deve pervenire alla Società, per iscritto, secondo le modalità previste al precedente Art. 5, con almeno 90 giorni di preavviso rispetto all'anniversario considerato.

Art. 11 Duplicato di polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato **a proprie spese e responsabilità**.

IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 12 Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere disposte per testamento oppure effettuate mediante comunicazione scritta, secondo le modalità previste all'Art. 5.

Art. 13 Pagamenti della Società

Tutti i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto distributore o quello della Società medesima, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell'originale della polizza e delle eventuali appendici contrattuali (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto).

Per tutti i pagamenti della Società, devono essere preventivamente consegnati alla Stessa, secondo le modalità previste al precedente Art. 5, i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A).

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data - come definita nelle presenti Condizioni Contrattuali in relazione all'evento che causa il pagamento - la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo fino alla data dell'effettivo pagamento - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore, anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

Art. 14 *Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile*

Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e dalle relative appendici da Essi firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana.

Art. 15 *Foro competente*

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio il Contraente o i Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 16 *Tasse e imposte*

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Allegato A

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO, O TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO DISTRIBUTORE O DIRETTAMENTE ALLA SOCIETÀ' A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA.	
Riscatto totale	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i Soggetti distributori) debitamente compilato e sottoscritto dal Contraente. • Originale della polizza e delle eventuali appendici. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
Riscatto parziale	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i Soggetti distributori) debitamente compilato e sottoscritto dal Contraente. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.
Decesso dell'Assicurato	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i Soggetti distributori) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. • Originale della polizza e delle eventuali appendici. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. • Certificato di morte dell'Assicurato. • Codice fiscale del Beneficiario. • Originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario), dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto di notorietà dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso in cui siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari. <p>Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato. • Copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell'Assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete di anamnesi patologica remota. • Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli

BIM VITA S.p.A.

Sede Legale
10121 Torino - Via Antonio Gramsci, 7
Tel. (+39) 011.0828.1 - Fax (+39) 011.0828.800
www.bimvita.it



Sede Amministrativa
10126 Torino - Via Carlo
Marenco, 25
Telefax (+39) 011.6658.839

Capitale sociale € 11.500.000 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06065030014
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Vita e di Capitalizzazione con decreto ministeriale n. 19573 del 14/06/93 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00109 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.

- Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno.

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA "BIM VITA"

Art 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome Gestione Interna Separata "BIM VITA" (di seguito "Gestione Separata") e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38.

Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali.

Art 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'euro.

Art 3

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa.

La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l'utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente.

Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

Di seguito si evidenziano le tipologie d'investimento maggiormente significative tra cui si intendono investire le risorse.

Titoli di debito

- Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
- Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);
- Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario).

Titoli di capitale

- Azioni negoziate su mercati regolamentati;
- Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario).

Investimenti monetari

- Depositi bancari;
- Pronti contro termine;
- Fondi monetari.

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l'esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.

Complessivamente l'esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%.

I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor's o equivalente, superiore o uguale all'investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor's, Moody's e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità è possibile utilizzare il rating attribuito all'emittente degli strumenti finanziari stessi.

I titoli corporate con rating assegnato da Standard & Poor's inferiore all'investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 10% del portafoglio obbligazionario.

Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario.

Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l'esposizione non dovrà essere superiore al 35% del portafoglio.

Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio.

Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 5% del portafoglio.

E' prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 20% del portafoglio.

La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 5%;
- Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
- Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.

Art 4

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata.

Art 5

Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art 6

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Art 7

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione 1 ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre.

Inoltre, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.

Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati all'art. 6 che precede. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui all'art. 5 che precede ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata così determinato viene preso come base per il calcolo della misura annua di rivalutazione definita nella clausola di rivalutazione che verrà applicata per le rivalutazioni delle polizze con ricorrenza annuale nel terzo mese successivo al periodo di dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.

Art 8

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento.

Art 9

Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Società si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nelle Condizioni Contrattuali, comprensive del Regolamento della Gestione Separata: 31/01/2013

GLOSSARIO

La consultazione del presente Glossario ha lo scopo di agevolare la comprensione dei termini tecnici presenti nei documenti che compongono il presente Fascicolo Informativo.

Appendice contrattuale (o di polizza):

è un documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne o integrarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Società.

Assicurato:

è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni assicurate sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario.

Assicurazione: Vedi "Contratto di assicurazione sulla vita".

Beneficiario:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico, designato dal Contraente, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l'Assicurato.

Caricamento:

è la parte del premio che la Società trattiene per far fronte agli oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto.

Condizioni Contrattuali:

è l'insieme delle norme (o regole) che disciplinano il contratto.

Conflitto di interessi:

l'insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

Consolidamento:

è il meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti sul contratto, con la periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione.

Contraente:

è la persona fisica o altro soggetto giuridico, che stipula il contratto con la Società, si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.

Contratto di assicurazione sulla vita:

contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Data di conclusione del contratto:

è il giorno in cui il Contraente, l'Assicurato e la Società sottoscrivono la Scheda Contrattuale. Se successiva alla data di decorrenza, purché il premio sia stato corrisposto, decreta il momento dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Data di decorrenza del contratto:

purché il premio sia stato corrisposto e la data di conclusione del contratto sia antecedente, è il giorno a partire dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Età assicurativa:

è l'età compiuta dall'Assicurato alla data in riferimento alla quale si effettua il calcolo, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; è l'età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno.

Gestione Separata:

portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Imposta sostitutiva:

è l'imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

IVASS o ISVAP:

è l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all'ISVAP.

Opzione di contratto:

è la clausola contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione assicurata sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Consiste nell'opportunità di scegliere, trascorso un prestabilito periodo di durata contrattuale, che il valore di riscatto al netto degli oneri fiscali sia convertito in una delle forme di rendita stabilite dall'articolato contrattuale.

Plusvalenza / Minusvalenza:

è la differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione interna Separata ed il suo prezzo di acquisto.

Polizza:

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione.

Premio:

è l'importo che il Contraente versa a fronte delle prestazioni assicurate.

Premio integrativo (o aggiuntivo):

è l'importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti ricorrenti contrattualmente stabilito. Ciascun premio integrativo (o aggiuntivo) concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.

Prescrizione:

estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Prestazioni assicurate:

sono le somme pagabili dalla Società, in forma periodica o di capitale, al verificarsi dell'evento assicurato.

Quietanza:

documento che prova l'avvenuto pagamento (ad esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dall'avente diritto alla Società a fronte del pagamento della prestazione).

Recesso:

diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendita:

è la somma in forma periodica, pagabile dalla Società in corrispondenza di determinati periodi in virtù del tipo di opzione contrattuale esercitata dal Contraente.

Ricorrenza annuale del contratto:

è rappresentata dalla data di ciascun anniversario del contratto riferito alla data di decorrenza.

Riscatto parziale:

consiste nella possibilità che ha il Contraente di richiedere la liquidazione anticipata di una parte del valore di riscatto totale maturato sul contratto alla data di richiesta.

Riscatto totale:

consiste nella possibilità che ha il Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta, secondo quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali.

Riserva matematica:

è l'importo accantonato dalla Società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti dei Contraenti. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Risoluzione del contratto:

consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Società e il Contraente.

Rivalutazione:

consiste nella maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante dall'attribuzione di una quota del rendimento della gestione separata cui è collegato il contratto.

Scheda Contrattuale:

è il documento che forma parte integrante del contratto, in cui vengono raccolte le firme del Contraente, dell'Assicurato e della Società, e riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicati e riassunti i principali elementi del contratto (gli importi delle prestazioni, il premio ecc.), nonché la sua decorrenza, scadenza e durata.

Società:

BIM VITA S.p.A.

Sede Legale
10121 Torino - Via Antonio Gramsci, 7
Tel. (+39) 011.0828.1 - Fax (+39) 011.0828.800
www.bimvita.it



Sede Amministrativa
10126 Torino - Via Carlo
Marenco, 25
Telefax (+39) 011.6658.839

Capitale sociale € 11.500.000 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06065030014
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Vita e di Capitalizzazione con decreto ministeriale n. 19573 del 14/06/93 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00109 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

è la Bim Vita S.p.A. - impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa - , definita anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Soggetti distributori:

sono gli intermediari incaricati dalla Società alla distribuzione.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel Glossario: 31/01/2013



SCHEDA CONTRATTUALE
(Ultimo aggiornamento: Febbraio 2013)

POLIZZA N. _____

Distribuito da: _____ (ABI _____)
Filiale di _____ (CAB _____)

ASSICURATO

Cognome _____
Nome _____ Sesso _____
Nato il ___/___/___ a _____ Prov. _____
Codice fiscale _____
Indirizzo di domicilio: _____ C.A.P.: _____
Località _____ Prov.: _____
Professione _____

CONTRAENTE

Cognome _____
Nome _____ Sesso _____
Nato il ___/___/___ a _____ Prov. _____
Codice fiscale/Partita Iva _____
Indirizzo di domicilio: _____ C.A.P.: _____
Località _____ Prov.: _____
Documento _____ n. _____
Rilasciato il ___/___/___ in _____
S.A.E. _____
AT.ECO. _____

BENEFICIARIO CASO MORTE: _____

POLIZZA N. _____

TARIFFA: 829

Patrimonio Garantito di BIM Vita

DURATA DEL CONTRATTO

Data di decorrenza: _____

Durata in anni: Vita Intera

PREMIO

Premio unico versato: Eur _____ (di cui spese di emissione Eur _____
imposte Eur 0,00).

Premi integrativi: secondo Condizioni Contrattuali

Capitale assicurato relativo al premio unico versato: Eur _____

PRESTAZIONI

Prestazioni assicurate: secondo Condizioni Contrattuali

FACSIMILE



POLIZZA N. _____

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il premio, sia esso iniziale o integrativo, deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante bonifico a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.

In caso di estinzione del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto presso uno dei Soggetti distributori, il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto.

E' comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a Bim Vita S.p.a, Direzione Generale, Via Gramsci 7, 10121 Torino (TO) - Italia.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di pervenimento alla Società della raccomandata.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, previa consegna dell'originale della Scheda Contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte. La Società ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 250,00 euro.



POLIZZA N. _____

FASCICOLO INFORMATIVO

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dal Soggetto distributore, prima della sottoscrizione del contratto:

• il Fascicolo Informativo Mod. n. _____ ed. _____ di cui al Regolamento Isvap n.35 del 26/05/2010 relativo alla forma assicurativa **PATRIMONIO GARANTITO DI BIM VITA** suddetta, contenente i seguenti documenti:

- Scheda Sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni Contrattuali, comprensive del Regolamento della Gestione Separata
- Glossario
- Il modulo di fac-simile Scheda Contrattuale

di averne preso visione e di accettarne i contenuti;

• le informative precontrattuali e i documenti di cui all'art. 49, comma 2 del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006.

IL CONTRAENTE

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE

La Società presta le garanzie indicate nella Scheda Contrattuale alle condizioni della forma assicurativa tariffa _____, riportate nel Fascicolo Informativo, condizioni tutte che il Contraente dichiara di ricevere e ben conoscere.

L'Assicurato esprime il proprio consenso alla stipulazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1919 - secondo comma - del Codice Civile.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto la presente Scheda Contrattuale composta da _ pagine, e che la stessa non contiene cancellature e/o rettifiche.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO
(se diverso dal Contraente)

POLIZZA N. _____

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver preso visione ed esatta conoscenza delle Condizioni Contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione Separata "Bim Vita", che accetta in ogni loro parte. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Contrattuali: Articolo 1 - Prestazioni assicurate; Articolo 7 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni; Articolo 13 - Pagamenti della Società.

IL CONTRAENTE

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa ricevuta, di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, acconsento ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del Decreto al trattamento, da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati nell'informativa (appartenenti alla cd. Catena Assicurativa e al Gruppo UNIPOL), ed a un eventuale trasferimento dei dati all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE) dei dati personali sia comuni sia sensibili che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice, nonché alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali. ***

Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e dell'art. 15 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19/3/2010 **acconsento** al trattamento, da parte del Titolare, delle Società del Gruppo UNIPOL (*) o di Società specializzate in promozione commerciale, vendita diretta e ricerche di mercato, dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale o di vendita a distanza di prodotti e servizi delle Società del Gruppo UNIPOL (*), nonché di ricerche di mercato, anche mediante l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza quali posta, telefono, sistemi automatici di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi di tipo Mms o Sms o altri strumenti elettronici.

SI NO

(*) società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO
(se diverso dal Contraente)

INFORMATIVA

Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196

In conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - **in qualità di Titolare** - La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali.

In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali

In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di informazione e promozione commerciale o di vendita a distanza di prodotti e servizi della Società del Gruppo UNIPOL (1), nonché di ricerche di mercato, anche mediante l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza quali posta, telefono, messaggi di tipo Mms o Sms, sistemi automatici di chiamata, posta elettronica, telefax o tramite altri strumenti elettronici.

In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attività indicate nel presente punto.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:

- conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (2);
- in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.

4. Comunicazione dei dati personali

- I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge, a Società del Gruppo UNIPOL (1) o agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consorzi propri del settore assicurativo, Autorità di Vigilanza del settore assicurativo, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo UNIPOL ⁽¹⁾, a Società specializzate in promozione commerciale, vendita diretta e ricerche di mercato. L'elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati ⁽²⁾.

5. Trasferimento di dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea, nei confronti dei soggetti riportati al punto 4. a), ove ciò sia necessario per l'esecuzione delle prestazioni e servizi richiesti dall'interessato o comunque previsti in suo favore

6. Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19/3/2010 Lei potrà inoltre revocare, in ogni momento e senz'oneri, il consenso prestato per il trattamento di cui al punto 2 che precede effettuato mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Per l'esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi al Responsabile per il diritto di accesso c/o Ufficio Privacy (fax 011-6533613).

(1) società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

(2) elenco disponibile sul sito www.bimvita.it o presso l'Ufficio Privacy (fax 011-6533613)

Bim Vita S.p.A.